

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica del Sudan del Sud

del 12 agosto 2015 (Stato 3 agosto 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb),
ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica del Sudan del Sud o per un uso nella Repubblica del Sudan del Sud, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

² Sono vietati la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione diretta o indiretta di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di materiale di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari nella Repubblica del Sudan del Sud.

³ L'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all'uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea (UE), dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e della Confederazione, così come dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti elencati nei capoversi 1 e 2.

⁴ La Segreteria di stato dell'economia (SECO) può, d'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

- a. la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di:
 1. materiale d'armamento non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, dell'UE, dell'Unione africana (UA), dell'IGAD e della Confederazione per la creazione di istituzioni,
 2. materiale d'armamento non letale destinato unicamente a sostenere il processo di riforma del settore della sicurezza nella Repubblica del Sudan del Sud,

RU 2015 2847

¹ RS 946.231

3. materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi delle Nazioni Unite, dell'UE, dell'UA o della Confederazione,
 4. attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato in operazioni di sminamento,
 5. veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nella Repubblica del Sudan del Sud, del personale delle Nazioni Unite, dell'UE, dell'UA, dell'IGAD o della Confederazione;
- b. la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e altri servizi, così come la fornitura di mezzi finanziari connessi al materiale d'armamento di cui alla lettera a numero 1 o al materiale di cui alla lettera a numero 3;
 - c. la fornitura di assistenza tecnica o di mezzi finanziari connessi al materiale d'armamento di cui alla lettera a numero 2.
- ⁵ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996² sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996³ sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

- a.⁴ delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;
 - b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
 - c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.
- ² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

³ La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. rispettare contratti esistenti;
- c. rispettare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale esistente;
- d. tutelare interessi svizzeri.

² RS 946.202

³ RS 514.51

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU 2018 1213).

⁴ La SECO rilascia le autorizzazioni di cui al capoverso 3 d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità delle decisioni di tale Comitato e delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.⁵

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiari, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

¹ L'entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2.⁶

² La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone di cui all'allegato 1:⁷

- a. se l'entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
- b. in conformità con il paragrafo 11 della risoluzione 2206 (2015)⁸ e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

³ Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all'allegato 2:

- a. per motivi umanitari documentati;
- b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica del Sudan del Sud; oppure
- c. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.⁹

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

² La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 4.

³ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁴ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

¹ Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 6 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

⁸ I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono disponibili all'indirizzo: www.un.org/fr > Etat de droit > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

⁹ Introdotto dal n. 1 dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU 2018 1213).

Sezione 3: Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore¹⁰

Art. 8¹¹ Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente.

Art. 8a¹² Pubblicazione

Il contenuto degli allegati 1 e 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 agosto 2015 alle ore 18.00.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

¹² Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

*Allegato 1*¹³
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 2, 8 e 8a)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e
al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni
soggette alle sanzioni finanziarie**

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite¹⁴.
2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno ferialo successivo alla loro comunicazione da parte delle Nazioni Unite¹⁵.

¹³ Originario all. Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 28 mar. 2018, in vigore dalle ore 18.00 del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213).

¹⁴ Le liste sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.un.org/en/sc/ > Subsidiary Organs > Sanctions > South Sudan Sanctions Committee > Sanctions List Materials.

¹⁵ La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet: www.seco.admin.ch > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna.

*Allegato 2*¹⁶
(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 3, e 8a)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e
al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni
soggette alle sanzioni finanziarie.**

¹⁶ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 28 mar. 2018 (RU **2018** 1213). Aggiornata dal n. I dell'O del DFEFR del 2 ago. 2018, in vigore dal 3 ago. 2018 alle ore 18.00 (RU **2018** 2847). Il testo dell'all. non è pubblicato nella RU. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

